# NUOVO LIMITE ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DAL 1° LUGLIO 2020

Come già comunicato nella precedente Circolare, il legislatore fiscale, con il Collegato alla Finanziaria 2020 (art. 18, DL n. 124/2019), ha modificato il limite per l'uso del denaro contante, riducendolo da € 3.000 a € 2.000; in altre parole ha stabilito che a decorrere dal 01 Luglio 2020 è possibile utilizzare il contante solo per transazioni di importo inferiore a € 2.000. Il legislatore, quindi, prevede un limite quantitativo modesto all'utilizzo del contante (€ 2.000) con lo scopo di continuare a "scoraggiare l'uso del denaro contante" così da prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l'evasione fiscale.

**Quindi i trasferimenti di denaro contante possono avvenire, dal 01 gennaio 2020, al massimo fino a € 1.999.**

**A partire da € 2.000, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario (e quindi attraverso bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, bancomat).**

la ragione consiste nel fatto che, quando per una transazione finanziaria ci si avvale di un intermediario (banca o posta), questo è obbligato a rilevare la transazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle Entrate, ossia vi è tracciabilità.

Per completezza informativa,

- si precisa che **dal 01 Gennaio 2022**, la soglia dell'utilizzo denaro contante scenderà (salvo modifiche) a **€ 1.000**,
- si illustra di seguito ciò che si deve sapere in merito a questa normativa per evitare violazioni e quindi l'assoggettamento a sanzioni pecuniarie.

## PAGAMENTI IN DENARO CONTANTE: DAL 01 LUGLIO 2020 MAI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 2.000.

Si ricorda, innanzitutto, che il limite all'uso del contante ha subito negli ultimi anni le seguenti modifiche:

| Come si sono modificate nel tempo le soglie del contante | |
|---|---|
| **Periodo di riferimento** | **Limite all'utilizzo del contante** |
| fino al 30/05/2010 | € 12.500 |
| dal 31/05/2010 al 12/08/2011 | € 5.000 |
| dal 13/08/2011 al 05/12/2011 | € 2.500 |
| dal 06/12/2011 al 31/12/2015 | € 1.000 |
| dal 01/01/2016 al 30/06/2020 | € 3.000 |
| **dal 01/07/2020 al 31/12/2021** | **€ 2.000** |
| dal 01/01/2022 | € 1.000 |

Quindi:

- **dal 01 Luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il denaro oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 2.000**: quindi l'impresa Alfa Srl non può pagare in contanti la fattura del fornitore Beta Srl pari a € 2.200, ma dovrà adottare una modalità di pagamento tracciabile (es. bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, bancomat, ecc.);
- **il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati**: quindi l'impresa Alfa Srl non può pagare in contanti la fattura del fornitore Beta Srl pari a € 4.000 neanche se il pagamento in contanti viene frazionato, ad esempio, in 4 rate in contanti da € 1.000 (in quanto tale pagamento in contanti, complessivamente pari a € 4.000, sarebbe comunque riconducibile alla medesima operazione) e quindi anche in questo caso occorre avvalersi di strumenti di pagamento tracciabili; tuttavia il fornitore potrebbe essere pagato in contanti per un importo pari a € 1.999,99 e l'eccedenza (pari a € 2.000,01) attraverso una modalità di pagamento tracciabile (si suggerisce, comunque, il ricorso agli strumenti di pagamento tracciabili sopra citati);
- **il pagamento in più importi inferiori al limite, ma complessivamente di ammontare superiore, è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali** (parere 12.12.95 n.1504 del Consiglio di Stato): quindi se tra la ditta individuale Mario Rossi e il fornitore Beta Srl vi è un accordo scritto di fornitura di beni di valore pari a € 4.000 a fronte di un pagamento rateale in contanti suddiviso in 4 rate da € 1.000, non si incorre nella violazione. Poiché, in questo caso, per sfuggire alla violazione è necessario un apposito accordo preventivo, scritto e preferibilmente avente data certa (ad esempio tramite registrazione all'Agenzia delle Entrate), e tenuto conto che spesso gli

accordi di pagamento rateale sono soltanto verbali e difficilmente dimostrabili, Le suggeriamo di adottare sempre e comunque strumenti di pagamento tracciabili.

Il divieto di trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a € 2.000 è particolarmente rilevante perché interessa tutti i soggetti a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta.

**RISVOLTI PRATICI PER LE IMPRESE**

Tali novità hanno delle conseguenze pratiche su comportamenti piuttosto frequenti all'interno delle imprese siano esse costituite sotto forma di società di persone o di capitali o di ditte individuali; si pensi ad esempio:

a) **al pagamento delle fatture di importo pari o superiore a € 2.000**, il quale dovrà avvenire con strumenti di pagamento tracciabili;
b) **all'incasso delle fatture emesse per importo pari o superiore a € 2.000**, il quale dovrà avvenire con strumenti di pagamento tracciabili;
c) **ai finanziamenti dei soci nell'impresa** nonché il relativo rimborso che devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili se apportati in unica soluzione per importi pari o superiori a € 2.000; al riguardo si ricorda che anche il finanziamento soci in contanti per importi inferiori ai 2.000 fatto in modo ricorrente potrebbe determinare una violazione della suesposta normativa qualora non vi sia un apposito accordo scritto tra socio finanziatore e società (un accordo scritto di finanziamento tra socio e società è assimilabile a un mutuo e quindi vige l'obbligo di registrazione dell'accordo entro 20 gg con versamento dell'imposta di registro del 3%). Vi ricordo inoltre che in caso di finanziamento soci, è necessario che il socio sia in grado di dimostrare l'origine lecita delle somme apportate alla società per evitare presunzioni di evasione fiscali in caso di controllo (ad es. da accertamento reddito metrico).
d) **alla distribuzione degli utili ai soci** che devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili se effettuati per importi pari o superiori a € 2.000; tale prassi deve ora essere particolarmente sorvegliata nelle società di persone dove i prelievi in denaro vengo spesso effettuati con una certa "disinvoltura";

**LE SANZIONI**

Il D.L. 78/2010 ha modificato il regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle normative antiriciclaggio.

Chi riceve o paga in un'unica soluzione con contanti, superando il limite dei 2.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l'indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad **una sanzione amministrativa compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a € 2.000**.

Nel caso di violazioni commesse per importi superiori a € 50.000 la sanzione minima è compresa tra il 5% ed il 40%, con un minimo di € 2.000.

**La sanzione è applicata sia al soggetto che effettua il pagamento sia al soggetto che riceve il pagamento.**

Tuttavia, si ricorda che, in caso di violazioni non superiori a € 250.000, è possibile pagare una sanzione ridotta pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, entro 60 gg dalla notificazione della violazione: c.d. "oblazione".

Ad esempio, se si effettua un pagamento in contanti di una fattura per € 6.000 (che è superiore a € 2.000), si può definire la violazione con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 120 (6.000 x 2%); infatti, il 2% è il doppio del minimo sanzionabile. Come già specificato sopra, la sanzione viene applicata sia al soggetto che effettua il pagamento sia al ricevente.

## OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA RTS DELLE VIOLAZIONI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

L'art. 51 del D. Lgs. n. 231/2007 è stato modificato dal D.L. 6/12/2011 n. 201 e ora prevede che i **professionisti** (Dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili, avvocati, notai, società di servizi contabili) **che, nell'esercizio dei loro servizi di consulenza, vengono a conoscenza di violazioni inerenti alla limitazione all'uso del denaro contante, devono darne comunicazione entro trenta giorni**:

- alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) per consentire la relativa contestazione; Ad esempio: Fattura di € 5.000 pagati in contanti da Alfa Spa (cliente del nostro Studio Tributario) in data 20/07/2020: lo studio che registra in contabilità il pagamento per cassa di tale fattura deve comunicare entro 30 gg alle autorità la violazione riscontrata, commessa dal suo cliente, altrimenti lo Studio Tributario subisce, in sede di verifica, una sanzione di € 2.000 (che rappresenta il minimo edittale e non è oblazionabile).

Risulta quindi molto chiara la minaccia del legislatore nei confronti dei professionisti che, in caso di omissione della comunicazione delle violazioni riscontrate, subiscono, in sede di controllo (che stanno diventando molto frequenti) sanzioni pesantissime.

Il professionista è tenuto a comunicare alle autorità anche il ricorso frequente o ingiustificato di contante da parte di una sua impresa cliente.

## DIVIETO DI RETRIBUZIONI IN CONTANTI

Si ricorda anche che dal 01 Luglio 2018 le retribuzioni ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. cococo), deve necessariamente avvenire con strumenti di pagamento tracciabili (es. bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, ecc.).

Per i datori di lavoro o committenti che violano le suddette disposizioni sulle modalità di corresponsione della retribuzione (ossia che, ad esempio pagano in contanti le retribuzioni), viene

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

**SI RICORDA CHE DAL 01 SETTEMBRE 2019 CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU VERSAMENTI E PRELIEVI MENSILI DI AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORI A € 10.000**

Si ricorda anche che dal 1° settembre 2019 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, per favorire la lotta all'evasione fiscale, può attivare controlli in caso di movimentazione (prelevamenti e/o versamenti) di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Tali controlli da parte del Fisco sono agevolmente attivabili in quanto le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito devono inviare automaticamente, con cadenza mensile, una comunicazione all'UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

| **Esempio 1)** |
|---|
| Nel corso del mese sono stati effettuati da Rossi Srl 4 prelievi bancari:<br>- 4 di importo pari ad € 2.000<br>- 1 pari ad € 3.000. |
| Tutte le singole operazioni hanno superato la soglia di 1.000 euro ed avendo effettuato prelievi frazionati nel mese in modo da superare la soglia complessiva di 10.000 euro, scatterà l'obbligo di segnalazione. |

| **Esempio 2)** |
|---|
| Nel corso del mese sono stati effettuati da Rossi Srl 3 versamenti di contante in banca:<br>- 2 di importo pari ad € 2.000<br>- 1 pari ad € 7.000.<br>- |

Tutte le singole operazioni hanno superato la soglia di 1.000 euro ed avendo effettuato versamenti frazionati nel mese in modo da superare la soglia complessiva di 10.000 euro, scatterà l'obbligo di segnalazione.

**Esempio 3)**

Rossi Srl è intestatario di due rapporti presso lo stesso istituto bancario e, nel corso dello stesso mese solare, effettua:

- un prelievo di contanti pari ad € 6.000 dal 1° conto
- un versamento in contanti di € 6.000 sul 2° conto.

Le movimentazioni complessive ammontano ad € 12.000 e, conseguentemente, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni.

Quando il Fisco riceve tali segnalazioni dagli istituti di credito, valuta se far scattare la verifica fiscale o meno.
Nell'effettuare tale valutazione il Fisco terrà conto anche delle informazioni relative all'attività esercitata dal soggetto che ha movimentato il denaro.
Ad esempio, le attività di commercio al dettaglio (es. supermercati, negozianti) e di somministrazione di alimenti e bevande (es. ristoranti, bar, ecc…) risultano compatibili con frequenti versamenti di denaro trattandosi dell'incasso del giorno che viene prontamente versato in banca per ragioni di sicurezza; in tale ipotesi, si ritiene, che la comunicazione effettuata dagli istituti di credito all'UIF non determinerà alcuna conseguenza concreta.

**DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SE ONERI PAGATI CON STRUMENTI TRACCIABILI**

Si ricorda infine che la Legge n. 160/2019 ha introdotto l'**obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri** indicati nell'art. 15, TUIR.
In altre parole, dal 01 Gennaio 2020, per fruire della detrazione fiscale del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del Tuir (es. prestazioni sanitarie specialistiche, spese veterinarie, spese di istruzione e universitarie, spese per attività sportive dei ragazzi, ecc…), non è più possibile il pagamento con denaro contante, ma è necessario pagare con:

- Bonifici bancari o postali,

- Carte di credito, di debito e prepagate,
- Assegni bancari e circolari.

**CONSIDERAZIONI FINALI IN MATERIA DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE**

Alla luce di tutto quello illustrato nella presente relazione, Vi suggeriamo (come abbiamo sempre fatto) di:

- non incorrere nelle violazioni sopra descritte, che ci imporrebbero la comunicazione alla Ragioneria territoriale dello Stato come sopra evidenziato;
- limitare al massimo l'uso del denaro contante e di ricorrere, anche per pagamenti o incassi di importi piccoli (quindi anche inferiori alla soglia di € 2.000) all'uso di strumenti di pagamento tracciabili (es. bonifico, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, carta di credito, ecc.);
- possibilmente e compatibilmente col tipo di attività esercitata, non effettuare movimentazioni (ossia, prelevamenti e/o versamenti in banca) di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, nel corso del mese solare (anche se realizzati attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro),
- mai pagare le retribuzioni dei dipendenti (anche acconti) in contanti,
- di sostenere oneri detraibili e deducibili con strumenti tracciabili,
- tendere a non operare con soggetti che non dispongono di un proprio c/c bancario o postale: sono soggetti che potrebbero indurvi in violazione con le conseguenze sopra descritte.

Cordiali saluti.

Roma, 1 luglio 2020

***Troianelli Consulting S.r.l.***

IL PRESENTE ELBORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA